



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

DIRETTIVA REGIONALE
"RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA"

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;
- VISTA** la nota L/3696 del 05.09.2001 dell'Area Legale della Presidenza della Giunta Regionale;
- VISTA** La delibera adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del

E m a n a

il seguente decreto recante

la "Direttiva di attuazione dell'articolo 59 della legge regionale n° 23 del 29 luglio 1998 sul risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica".

Art. 1
FINALITÀ

1. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, la Regione, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 29 luglio 1998, n.23, e successive modificazioni, provvede al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria secondo le modalità previste dalla presente direttiva.

2. Il danno oggetto di risarcimento può riguardare:

- a) le produzioni agricole;
- b) le produzioni zootecniche;
- c) altre opere approntate sui terreni coltivati o utilizzati a pascolo, purché pertinenti al fondo e necessarie per lo sfruttamento dello stesso.

Art. 2
ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. Gli organismi competenti a svolgere le attività di accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono le Amministrazioni Provinciali per i danni verificatisi nel territorio di loro competenza.

Spetta alle stesse Amministrazioni Provinciali accertare ed attestare il rapporto di causalità del danno e dell'esistenza di misure di prevenzione o di atteggiamenti di negligenza pertinente del danneggiato.

Art. 3

DANNI NON AMMISSIBILI AL RISARCIMENTO

1. Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a € 100,00 (euro cento/00).
2. Non sono ammessi a risarcimento danni ove siano accertate l'assenza di rapporto di causalità o la sussistenza di atteggiamenti di negligenza pertinente a carico del danneggiato.
3. Non sono risarciti i danni che si verificano nei fondi chiusi di cui alla lettera s) art. 61 della L.R. n° 23 del 29.07.1998.
4. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, negli A.T.C e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi sono a carico dei titolari delle autorizzazioni o degli organismi preposti alla gestione.
5. Non sono risarciti i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.
6. Non sono risarciti i danni oggetto di altre provvidenze.

Art. 4

PROCEDURE E MODALITÀ

1. La domanda per il risarcimento dei danni deve essere presentata alla Provincia competente per territorio, entro il terzo giorno non festivo successivo alla rilevazione del danno.

Lo stato di fatto delle colture, dell'allevamento o delle opere non potrà essere modificato prima dell'accertamento del danno da parte dell'Amministrazione provinciale, eventuali modifiche dovranno essere segnalate per tempo alla stessa Amministrazione.

Se il prodotto viene raccolto o la coltura sostituita prima dell'accertamento tecnico non si darà luogo ad alcun risarcimento.

2. Le Province provvedono tempestivamente all'accertamento e alla valutazione dei danni avvalendosi di proprio personale incaricato o dei servizi agricoli di zona.

3. Le Amministrazioni provinciali forniranno ai richiedenti l'apposito modello di domanda, allegato alla presente direttiva (*alleg. A*), contenente tutti i dati necessari all'individuazione dell'appezzamento e delle strutture che hanno subito i danni.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia della planimetria catastale del terreno interessato dal danno, con l'indicazione precisa della zona in cui si sono verificati i danni dichiarati in domanda.
- b) autocertificazione attestante il titolo di proprietà dell'area e la dichiarazione che la coltura in esame non è coperta da polizza assicurativa né risulta oggetto di altra provvidenza. (*alleg. B*).
- c) fotocopia di documento di riconoscimento e del codice fiscale.
- d) ulteriore utile documentazione richiesta.

4. In caso di richiesta di risarcimento per danni alle produzioni zootecniche, è necessario, allegare alla richiesta:

- a) verbale di accertamento redatto dalla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio;
- b) certificato veterinario dell'ASL competente per territorio dal quale risulti in modo inequivocabile la causa del danno;
- c) ulteriore utile documentazione richiesta.

5. L'accertatore incaricato provvede ad effettuare il sopralluogo alla presenza dell'interessato o di un suo rappresentante, rilasciando copia del redigendo verbale debitamente controfirmato.

6. Qualora il perito constati la ripetuta irreperibilità del richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo riportato sulla domanda procede all'archiviazione della pratica.

L'istanza è altresì immediatamente archiviata qualora:

- a) l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del perito;
- b) nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo del richiedente;
- c) manchi sul modulo di domanda l'indicazione della data di rilevamento del danno da parte dell'interessato o sia riportata in modo vago ed incerto;
- d) la domanda incompleta non venga integrata nei 15 gg. successivi con i documenti di cui ai precedenti commi.

Art. 5

VALUTAZIONE DEL DANNO

1. La procedura per la valutazione economica del danno è così determinata:

a) alle produzioni agricole

I danni alle produzioni agricole sono valutati con riferimento ai valori fissati dai mercuriali provinciali adottati dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle. In caso di danni verificatisi nel periodo iniziale della coltura, il risarcimento è determinato in ragione della somma delle spese necessarie al ripristino.

b) alle produzioni zootecniche

I danni alle produzioni zootecniche sono valutati con riferimento ai valori fissati dai mercuriali provinciali all'epoca del danno o, in mancanza di tali valori, secondo il più probabile valore di mercato.

2. Il valore stimato con le modalità di cui al comma 1 è aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza.

3. Nell'eventualità di ferimento dell'animale che non comporti l'abbattimento del capo, è corrisposto un risarcimento fino al 100 per cento, a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 6

RISARCIMENTO DEL DANNO

1. La documentazione contenente le risultanze degli accertamenti, nonché la valutazione del risarcimento da proporre a liquidazione è trasmessa, in originale e due copie dall'Amministrazione Provinciale accertante all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente entro centoventi giorni dalla denuncia, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

2. La Regione provvederà alla liquidazione del danno entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione, di cui al comma precedente, compatibilmente alle risorse disponibili nel relativo capitolo di bilancio annuale.


3. La Regione potrà delegare le Amministrazioni Provinciali a provvedere direttamente alla liquidazione del danno di cui al comma precedente.

Art. 7
NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente direttiva si provvede per l'esercizio finanziario dell'anno di competenza col relativo stanziamento di cui al capitolo di spesa 05106-00, con la seguente denominazione "Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica".

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.





Alla Provincia di _____

DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

(Art. 59, L.R. n. 23/98)

Il

sottoscritto

nato a _____ Prov. _____ il

residente in _____ C.A.P. _____

Via _____ n. _____ Telefono _____

Codice Fiscale

Inoltra richiesta di risarcimento del danno causato da animali selvatici alle coltivazioni agricole impiantate su terreni posseduti / condotti in Località _____

Comune di _____;

CHIEDE

Ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 recante "Norme per la protezione della Fauna Selvatica e per l'esercizio della Caccia in Sardegna", un sopralluogo al fine di accertare l'entità dei danni provocati da _____ alla coltura di cui sopra e conseguentemente richiede un risarcimento così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Essendo a conoscenza di quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 della citata legge 15/1968, e 2 comma 1, del D.P.R. n. 403/1998,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la coltura in esame non è coperta da Polizza Assicurativa né risulta oggetto di altra provvidenza.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ACCERTAMENTO

FOGLIO	MAPPALI	Superficie	UBICAZIONE	TIPO DI COLTURA

Ricadente in zona:

- Oasi Permanenti di Protezione faunistica e cattura
- Zona di ripopolamento e cattura
- Zona di Addestramento cani
- Centro pubblico riproduzione fauna selvatica
- Parco o riserva naturale speciale regionale
- Altro _____

Specie selvatica, Causa e natura del danno :

-
- data o momento in cui è stato rilevato il danno: _____
 - coltura in atto danneggiata: _____
 - superficie appezzamento/i: _____
 - importo presunto del danno: _____
 - epoca presunta di raccolta : _____

- eventuali spese documentabili sostenute per rimpiazzare con altre colture quelle danneggiate :

1. _____
2. _____
3. _____

Allega:

1. *Fotocopia planimetria catastale del terreno comprendente la coltura danneggiata dalla Fauna selvatica, con indicazione della zona dove sono stati riscontrati i danni .*
2. *Autocertificazione attestante il titolo di proprietà dell'area e dichiarazione che la coltura in esame non è coperta da Polizza assicurativa né risulta oggetto di altra provvidenza.*
3. *Fotocopia di documento di riconoscimento e del codice fiscale.*

A conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono false dichiarazioni, il sottoscritto attesta che quanto sopra corrisponde a verità.

Data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

D.P.R. 20/10/1998, N° 403, ART. 1

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____ con residenza
anagrafica nel Comune di _____ e abitante nel comune
di _____ via _____

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 della citata legge 15/1968, e 2, comma 1, del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

_____, li _____

IL/LA DICHIARANTE
